

## Note e commenti

### Diritto al cibo autoctono e autode-terminazione politica.

### Il principio di sovranità alimentare nello Stato del *Buen Vivir*

Angela Iacovino

1.- *Il cibo adeguato alla prova del diritto: profili introduttivi.*

Cibo e diritto sono inestricabilmente e indiscutibilmente connessi; hanno alimentato e costruito, nel tempo, una relazione complicata e, per taluni versi, problematica; il loro perenne interfacciarsi ha invocato – e invoca tuttora – incessanti processi di ridefinizione, sollecitando l'interprete a districare non pochi nodi. L'indissolubilità del legame risulta immutata anche al netto di progressivi *restyling* che hanno connotato e rimodulato forma, senso e significato del suo inverarsi: da una generica lotta alla fame al diritto di accesso al cibo; dall'impostazione paternalistica alla diretta responsabilità delle istituzioni pubbliche; da un diritto riservato agli esclusi ad uno che amplia il suo raggio d'azione, spostandosi dalla dimensione individuale al sistema delle interdipendenze politiche, economiche e sociali; dalla sfera meramente autoritaria all'assetto promozionale che ha configurato i profili essenziali del diritto fondamentale al cibo, declinandolo in termini di *food safety*, *food security* e *food sovereignty*<sup>1</sup>.

La corretta esegesi della trama relazionale che norma

e cibo tessono, *de facto*, non può darsi prescindendo dal contemplare analiticamente il perimetro della regolazione delle attività di produzione, distribuzione e consumo di alimenti in combinato disposto con il riconoscimento delle dinamiche riconducibili alle «condotte individuali che assurgono alla dignità di situazioni giuridiche soggettive tutelate in quanto vi si manifesti l'esercizio di libertà fondamentali»<sup>2</sup>. Il diritto all'alimentazione, impatta, per tale via, una rilevante quota di diritti fondamentali, ed invoca, non senza ragione, l'adozione di un approccio *rights-oriented*, certamente più conforme a gestire l'effervescenza della materia, nonché a valorizzarne l'intrinseca vocazione a creare oggetti di diritti. Diritto "del" cibo e diritto "al" cibo: da un lato, si contempla il profilo oggettivo, ossia le regole che, ai diversi livelli ordinamentali, normano i modi di produzione e di consumo degli alimenti; dall'altro, il profilo soggettivo, che considera il cibo quale elemento necessario alla vita e alla garanzia di un'esistenza dignitosa e libera dal bisogno, divenuto ineludibile presupposto «per il godimento e l'esercizio di una pluralità di libertà e di diritti»<sup>3</sup>. *Rectius*, il diritto al cibo, corollario inscindibile del diritto all'esistenza, confluisce nella sfera dei diritti fondamentali<sup>4</sup>, risultando premessa necessaria alla tutela dell'autonomia individuale, nonché garanzia del pieno godimento di altri diritti. Nell'ambito del diritto internazionale, il diritto al cibo adeguato trova il primo esplicito riconoscimento nell'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, nel quale si afferma che ogni individuo ha diritto ad uno standard di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione<sup>5</sup>. Tale enunciato, «considerato come il punto di parten-

(1) L'edificarsi di siffatti paradigmi concettuali ha, *de facto*, generato un frastagliato coacervo regolatorio, plasmato su profili fortemente eterogenei e trasversali, convergenti, ora, in quel perimetro di sintesi declinabile come *food law*, il cui preciso intento coincide con l'ambiziosa opera di garantire sistematicità organica alla vorace produzione normativa in tema di alimentazione. Sulla complessa disciplina confluyente nel *food law*, ampiamente L. Costato, P. Borghi, S. Rizzoli, V. Paganizza, L. Salvi, *Compendio di diritto alimentare*, Milano, 2022.

(2) R. D'Orazio, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle dottrine alimentari*, in *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, a cura di L. Scaffardi, V. Zeno-Zencovich, Vol. I, Roma, 2020, p. 25.

(3) F. Alicino, *Il diritto fondamentale a togliersi la fame. Banco di prova del costituzionalismo contemporaneo*, in *Cibo e società. Una relazione da esplorare*, a cura di M. De Castris, Roma, 2018, p. 108.

(4) Il diritto al cibo rappresenta un «diritto fondamentale della persona che riguarda l'esistenza in tutta la sua complessità, divenendo così non solo componente essenziale della cittadinanza, ma precondizione della stessa democrazia». S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2015, p. 128.

(5) «Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food»,

za della costituzionalizzazione universale del diritto al cibo»<sup>6</sup>, nel sistema onusiano viene ulteriormente esplicitato e specificato nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'ONU nel 1966, che all'articolo 11 dettaglia gli impegni sottoscritti dagli Stati Parti del Patto, i quali dovranno adottare misure concrete e idonee a garantire ai cittadini il diritto al cibo, sia attraverso la cooperazione internazionale che individualmente attraverso le politiche nazionali, promuovendo, inoltre, le necessarie riforme dei sistemi agrari al fine di assicurare un'equa distribuzione delle derrate alimentari in relazione ai bisogni<sup>7</sup>. Il *World Food Summit* delle Nazioni Unite tenutosi a Roma nello stesso anno, costituisce ulteriore e fondamentale tassello per aver stabilito la volontà politica da parte dei Paesi partecipanti di garantire effettività al diritto al cibo<sup>8</sup>, offrendo, peraltro, una precisa definizione di sicurezza alimentare<sup>9</sup>.

Successivamente, il diritto al cibo si affranca dall'ordinamento internazionale, acquisendo autonomia dalla tutela del diritto alla vita e della salute e accedendo al

patrimonio costituzionale di molti Stati nazionali<sup>10</sup>. Definito ulteriormente quale diritto a fruire di «un accesso regolare, permanente, libero, sia direttamente che tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato, sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna»<sup>11</sup>, il diritto in parola interseca l'inviolabilità e la sacralità della dignità, implicando un dovere pubblico d'intervento e scongiurando, nel contempo, un ipotetico e ingeneroso *vulnus* da parte dello Stato<sup>12</sup>.

La connessione tra il diritto al cibo e altri diritti fondamentali, unitamente alla vocazione olistica dell'istituto in esame, si rinviene, altresì, nel *General Comment* n. 12, *Right to adequate food*, redatto nel 1999 dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali presso le Nazioni Unite, che rappresenta uno dei documenti maggiormente incisivi in tema di garanzia del diritto al cibo adeguato<sup>13</sup>; un diritto da interpretare

art. 25, 1, UN, *The Universal Declaration of Human Rights*. Sul punto, C. Ricci, *Il diritto al cibo sicuro nel diritto internazionale*, Roma, 2012, p. 18; G. Cordini, *Il diritto al cibo, le generazioni future e il mercato*, in *Dir. pubb. comp. eur.*, Numero speciale, 2019, p. 147.

(<sup>6</sup>) S. Baldin, *Diritto al cibo e sovranità alimentare nella Repubblica federale democratica del Nepal*, in *NAD-DIS*, 2/2023, p. 14.

(<sup>7</sup>) «Gli Stati Parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie: a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali; b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari».

(<sup>8</sup>) Nella Dichiarazione stilata a conclusione del Vertice, l'impegno globale è così enunciato «*We pledge our political will and our common and national commitment to achieving food security for all and to an ongoing effort to eradicate hunger in all countries, with an immediate view to reducing the number of undernourished people to half their present level no later than 2015*»; viene, inoltre, riaffermato il diritto di ognuno «*to have access to safe and nutritious food, consistent with the right to adequate food and the fundamental right of everyone to be free from hunger*». Per approfondimenti, cfr. [www.fao.org/wfs](http://www.fao.org/wfs).

(<sup>9</sup>) Con siffatta dizione deve intendersi una situazione in cui «tutti gli individui, in ogni momento, hanno accesso fisico e economico ad una quantità di cibo sufficiente, sicuro e nutriente, in modo da incontrare le loro necessità e preferenze alimentari per una vita sana e attiva» FAO, *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*, Roma, <https://www.fao.org/3/al936e/al936e00.pdf>

(<sup>10</sup>) Dal 1966, il diritto al cibo diventa oggetto di riconoscimento e protezione in molti documenti internazionali, di natura vincolante e non vincolante, a portata universale e regionale: la Dichiarazione universale sull'eradicazione della fame e della malnutrizione del 1974 (intitolata "Impegno internazionale sulla sicurezza alimentare mondiale" e adottata in occasione della Conferenza mondiale dell'ONU sull'alimentazione tenutasi a Roma); la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979; la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981; il Protocollo addizionale alla Convenzione americana sui diritti umani del 1988; la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989; la Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale 1986; il Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli concernente i diritti delle donne in Africa del 2003; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

(<sup>11</sup>) Cfr. paragrafo 14 del primo rapporto del Relatore speciale Onu sul diritto dell'alimentazione Jean Ziegler. Datato 7 febbraio 2001 (UN doc. E/CN.4/2001/53). In argomento, v. J. Ziegler, *Dalla parte dei deboli. Il diritto all'alimentazione*, Milano, 2004, p. 49.

(<sup>12</sup>) Il diritto al cibo, ascrivibile all'alveo dei diritti umani essenziali, implica un dovere pubblico di intervento, al fine di garantire l'accesso e liberare quanti sono stretti dal bisogno ché tale libertà è inscindibile presupposto per il diritto all'eguale svolgimento della persona. Sul punto, sia consentito il rimando a A. Iacovino, *Saziare l'anima. Considerazioni giuridiche in tema di pluralismo religioso alimentare e benessere animale*, in *Coscienza e Libertà*, 66/2023, pp. 31-58.

(<sup>13</sup>) Nel *General Comment* n. 12, denominato *Substantive issues arising in the implementation of the international covenant on economic,*

estensivamente e realizzare progressivamente<sup>14</sup>, la cui garanzia scaturirà dalla compresenza delle componenti individuate dal Comitato: *availability, stability, accessibility, sustainability* e *adequacy*. In altri termini, il contenuto fondamentale del diritto ad un'alimentazione adeguata implicherà, da un lato, la disponibilità di cibo in quantità e qualità sufficienti a soddisfare le esigenze dietetiche degli individui, privo di sostanze avverse e accettabile all'interno di una determinata cultura; dall'altro, l'accessibilità a tale cibo secondo modalità sostenibili, prive di interferenza con altri diritti umani<sup>15</sup>.

Declinato in questi termini, il diritto al cibo oltrepassa l'ambito dalla sicurezza alimentare<sup>16</sup>, implicando la responsabilità degli Stati di garantire la sicurezza alimentare e impattando su un variegato complesso di diritti fondamentali. Il diritto in parola riflette, infatti, la frammentazione definitoria, inverando, così, una polisemia ermeneutica che ostacola, prima facie, il processo di identificazione semantica delle due ricorrenti espressioni – *food safety* e *food security* – e delle conseguenti ed intrinseche differenze strutturali<sup>17</sup> che le connotano. Il che complica, viepiù, il quadro regolatorio, segnato da inevitabile discromia normativa: laddove la *food safety* vanta, a livello europeo, una dettagliata regolazione, forgiata sui principi di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza<sup>18</sup>, la *food security* si

presenta meno stabile e suscettiva di progressivi ampliamenti dimensionali, ancorché risulti quella per la cui garanzia la comunità internazionale ha profuso maggiore impegno<sup>19</sup>.

A fronte di ciò, si legittima la ratio che in tempi recenti ha guidato l'inserimento, da parte di alcuni ordinamenti, di clausole non solo nel preambolo, ma anche all'interno dei testi costituzionali<sup>20</sup>: «è solo nei Testi fondamentali di ultima "ondata" che è possibile individuare formulazioni che più da vicino riguardano tanto il diritto al cibo, quanto quello della sicurezza alimentare, nell'alveo di una più generale tendenza, vale a dire quella di ampliare ed estendere il catalogo dei diritti»<sup>21</sup>.

Nondimeno, al netto degli sforzi messi in atto per implementarne la concretezza operativa, la sicurezza alimentare, tuttora, seguita a esibire una svilente dose d'inadeguatezza che ostacola il suo destino applicativo, mortifica gli intenti speranzosi volti a contrastare il sempre attuale *food divide* e, infine, legittima l'amarezza connessa all'evidente permanere della "fame", che rende una quantità infinita di anime prigioniere di denutrizione e malnutrizione. Peraltro, il raggiungimento degli obiettivi cardine della sicurezza alimentare – che restano, al momento, aspramente e difficilmente raggiungibili – viene perseguito trascurando di tenere in debito conto non solo il luogo e le

---

*social and cultural rights*, al punto 4 si legge: *The Committee affirms that the right to adequate food is indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfilment of other human rights enshrined in the International Bill of Human Rights. It is also inseparable from social justice, requiring the adoption of appropriate economic, environmental and social policies, at both the national and international levels, oriented to the eradication of poverty and the fulfilment of all human rights for all.*

(<sup>14</sup>) *The right to adequate food is realized when every man, woman and child, alone or in community with others, has physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement. The right to adequate food shall therefore not be interpreted in a narrow or restrictive sense which equates it with a minimum package of calories, proteins and other specific nutrients.*

(<sup>15</sup>) Sul tema, ampiamente C. Morini, *Il diritto al cibo nel diritto internazionale*, in q. Riv., [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 1-2017, pp. 35 ss.

(<sup>16</sup>) La sicurezza alimentare esiste quando tutte le persone in ogni momento hanno accesso fisico ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che soddisfino le loro esigenze dietetiche e preferenze alimentari per una vita attiva e sana. Cfr. FAO, *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*, Roma, 2008, <https://www.fao.org/3/a1936e/a1936e00.pdf>

(<sup>17</sup>) Cfr. P. Pinstrup Andersen, *Food security: definition and measurement*, in *Food Sec.*, 1/2009, pp. 5 ss.

(<sup>18</sup>) In ambito comunitario, il legislatore ha eretto una sostanziosa disciplina in materia di produzione e trasformazione alimentare, con specifico riguardo all'igiene dei prodotti, al rischio di contaminazione, alla etichettatura, alle sostanze aggiunte, ai novel e nano food e, infine, agli organismi geneticamente modificati. Cfr., A. Pirazzoli, *Il diritto di accesso al cibo: una misura della dignità dell'uomo*, in *OIDU*, n. 3-2019, pp. 491-506.

(<sup>19</sup>) Sul punto, C. Ricci, *La tutela multilivello del diritto alla sicurezza e qualità degli alimenti*, Milano, 2013.

(<sup>20</sup>) L'esigenza di positivizzare e incorporare nei testi costituzionali il diritto al cibo e quello della sicurezza alimentare ha prodotto una situazione multiforme, con differenti declinazioni in diverse Costituzioni: il termine "food" compare nei testi costituzionali di: Bangladesh, Bielorussia, Birmania, Bolivia, Brasile, Brunei, Capo Verde, Cile, Colombia, Repubblica democratica del Congo, Costa, Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Fiji, Gambia, Germania, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Iran, Kenya, Malawi, Malaysia, Maldive, Messico, Moldavia, Nepal, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines 1987, Seychelles, Sierra Leone, Slovacchia, Sudafrica, Sud Sudan, Sri Lanka, Suriname, Svezia, Uganda, Ucraina, Regno Unito, Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe.

modalità di produzione del cibo, ma anche l'impatto ambientale, culturale e sociale che il suo consumo produce. Questioni che, *inter alia*, hanno alimentato l'emersione e diffusione del concetto di sovranità alimentare<sup>22</sup>, la cui natura dinamica ha, nel tempo, edificato un seducente paradigma teorico, promuovendo la conformazione, sia pure polemica, di un vero e proprio diritto delle comunità, degli individui e degli Stati di determinare in maniera autonoma e indipendente la propria alimentazione. Termine *ombrello* che alimenta politiche *tendone*, la sovranità alimentare è stata variamente definita pur mantenendo saldo un comune denominatore: le politiche che per essa s'inverano devono garantire la partecipazione democratica diretta, la fine del *dumping* dei prodotti alimentari e l'uso del cibo come strumento di lotta politica<sup>23</sup>.

Il concetto di *food sovereignty* colloca l'atto del nutrirsi nella triplice dimensione territoriale, storico-culturale e politico-normativa e dischiude la possibilità di valutare il diritto al cibo quale contesto di verifica della tenuta delle democrazie contemporanee in termini di capacità di risposta ai bisogni essenziali dell'individuo in mercati globalizzati<sup>24</sup>, garantendo l'opportunità di sottoporre a processi democratici i sistemi alimentari in ottica controegemonica, al fine di valutare le esigenze di sostenibilità ambientale. Val la pena, allora, menzionare, sia pure brevemente, gli aspetti salienti del modello incarnato dalla sovranità alimentare e verificarne la portata in taluni assetti ordinamentali che ne hanno costituzionalizzato l'intrinseca animosità.

## 2.- Dal dinamismo concettuale alla conformazione giuridica di un diritto: food sovereignty vs food security

Cibo e potere si presentano interconnessi. Può, invece, affermarsi, che intorno al cibo e all'alimentazione nascono e si consolidano poteri; non solo quelli privati dei produttori e dei consumatori, «il cibo può essere oggetto di potere politico e strumento delle politiche pubbliche»<sup>25</sup>. La sovranità alimentare, che esalta tale relazione ed enfatizza lo stretto rapporto tra alimentazione, popolo e territorio, si configura quale concetto di natura spiccatamente politica e, per taluni versi, polemica<sup>26</sup>. I *supporter* del *pattern* caldeggiavano, non a caso, specifiche strategie politiche, patrocinando scelte autonome e sovrane, assolutamente non eterodirette né comprimibili<sup>27</sup>.

Orbene, al fine di intercettare l'intima caratterizzazione del concetto, occorre riconoscerne i profili salienti. La nozione di *food sovereignty*, in prima istanza, presume il *right to self-determination* e attribuisce alle comunità il potere di ridefinire, in via autonoma, le relazioni alimentari; valorizza le appartenenze territoriali, le specificità ambientali, sociali e culturali; e, infine, prevede l'autosufficienza della produzione e del consumo di alimenti sani, adeguati e rispettosi degli stili di vita di ciascun gruppo. Il duplice assunto basilico, che riflette la volontà di promuovere politiche sul cibo alternative a quelle dominanti e l'esigenza di non considerare il cibo come qualsiasi altro bene di consumo, «poggia su una visione contestativa delle prevalenti politiche di impronta neoliberale, auspicando di sot-

(<sup>22</sup>) Giova segnalare che l'emersione della sovranità alimentare è situabile nel 1996, quando in occasione della Conferenza Internazionale promossa da Via Campesina, a Tlaxcala, in Messico, venne forgiato il concetto, al fine di incoraggiare, a livello globale, i partecipanti a discutere e avanzare proposte alternative al sistema economico neoliberale per il conseguimento di reali e feconde condizioni di *food security*. Sulla genesi e sull'evoluzione del concetto di *food sovereignty*, v. *ex multis*, I. Giunta, *Via Campesina. Orizzonti per la sovranità alimentare*, Milano, 2021; A. Rinella, H. Okoronko, *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, in *Dir. pub. comp. eur. europeo*, 1/2015, pp. 99-140; A. Corrado, *Sovranità alimentare: la proposta alternativa della Via Campesina*, in *Agriregionieuropa*, 22/2010.

(<sup>23</sup>) Cfr. R. Patel, *What Does Food Sovereignty Look Like?*, in *Food Sovereignty. Reconnecting Food, Nature & Community*, a cura di H. Wittman, A. Desmarais, N. Wiebe, Oxford, 2011, pp. 186 ss.

(<sup>24</sup>) Come osservato da C. Certomà, *Diritto al Cibo, Sicurezza Alimentare, Sovranità alimentare*, in q. *Riv.*, [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 2-2010, p. 25, la strategia della sovranità alimentare «basa le sue richieste di revisione della politica agro-alimentare e dei suoi strumenti sulla convinzione che le pratiche di mercato delle compagnie multinazionali rappresentano niente altro che una modernissima forma di neocolonialismo».

(<sup>25</sup>) A. Morrone, *Ipotesi per un diritto costituzionale dell'alimentazione*, in *Ambiente, energia alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, a cura di G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, L. Mezzetti, P.L. Petrillo, Firenze, vol. 1, tomo II, 2016, p. 37.

(<sup>26</sup>) Come osservato da M. Windfuhr, J. Jonsén, *Food Sovereignty: Towards Democracy in Localized Food Systems*, 2005, ([http://www.ukabc.org/foodsovereignty\\_itdg\\_fian\\_print.pdf](http://www.ukabc.org/foodsovereignty_itdg_fian_print.pdf)) «While food security is more of the technical concept, and the right to food a legal one, food Sovereignty is essentially a political concept».

(<sup>27</sup>) Sia consentito il rimando a T. Fenucci, A. Iacovino, *Sovranità alimentare e diritto al cibo. Costituzionalizzazione e comparazione*, Sant'Egidio del Monte Albino (Sa), 2023.

trarre il controllo del *food system* alle grandi aziende dell'agribusiness e all'Organizzazione mondiale del commercio e di restituire alla sovranità statale anche quella componente che riguarda il governo del cibo»<sup>28</sup>. È un'idea che valorizza il ruolo svolto dalle comunità rurali nella gestione dei processi di produzione alimentare secondo modalità ecologicamente sostenibili e culturalmente adeguate, che nondimeno deve fare i conti con gli indirizzi programmatici dello Stato.

In contrasto con l'approccio della sicurezza alimentare, sostenuto dalla globalizzazione, decontadinizzazione, corporativizzazione e agricoltura industriale su larga scala, la sovranità alimentare privilegia la localizzazione dei sistemi alimentari, la ri-contadinizzazione e l'agricoltura su piccola scala forgiata su pratiche agroecologiche<sup>29</sup>. Non si tratta di garantire una quantità sufficiente di alimenti e di renderli accessibili a tutti, ma di considerare anche quale cibo si produce, come e su quale scala. Così, pur giovando di sovrapposizioni teoriche, sicurezza e sovranità alimentare poggiano su visioni piuttosto differenti: «La sovranità alimentare comporta una interpretazione alternativa dell'idea di sicurezza alimentare, ovvero la sua realizzazione attraverso la riterritorializzazione, decentralizzazione, ecologizzazione e socializzazione del cibo attraverso la sua incorporazione in reti di relazioni improntate alla cooperazione, reciprocità e allo scambio di saperi. Oltre alla ricerca della sicurezza o sufficienza alimentare, dunque, la sostenibilità, l'equità, l'accesso alla terra sono rivendicate quali condizioni imprescindibili per lo sviluppo di un'agricoltura in grado di assicurare nutrimento alle comunità, ma anche reddito, salvaguardando il territorio, la specificità dei relativi sistemi agrari, le risorse naturali, le conoscenze locali, il futuro delle generazioni a venire, la qualità dell'alimentazione»<sup>30</sup>. Peraltro, se la cono-

scienza non deve fruire solo del contributo della scienza, ma basarsi anche sul sapere ancestrale dei membri della comunità, allora l'approccio ai sistemi agroalimentari deve andare oltre la dimensione tecnica, e conformarsi agli apporti del sapere locale, trasmessi di generazione in generazione dal sapere contadino, ritenuti, al contrario, fattori indispensabili ai fini di una visione sistematica e unitaria<sup>31</sup>.

In questo senso, diversamente dalla sicurezza alimentare, il nuovo diritto di natura collettiva incarnato dalla sovranità alimentare prospetta un modello alternativo di *governance* del cibo, suscettivo di agevolare percorsi di transizione verso sistemi alimentari più localizzati e maggiormente sostenibili, edificando, viepiù, un sistema olistico in grado di esaltare il principio di autodeterminazione dei popoli nella scelta delle politiche agricole alimentari<sup>32</sup>. Un paradigma che, scommettendo «sulla creatività individuale, sull'apertura agli scambi, sul sentimento di appartenenza a esperienze collettive di dimensione locale, sì, ma su scala generale, sulla curiosità e sul bisogno di apprendimento reciproco e sull'incrocio delle esperienze»<sup>33</sup>, esibisce, *sine dubio*, quel potenziale controegemonico che intende bersagliare l'assetto economico neoliberale e innervare un mutamento globale dell'attuale sistema agroalimentare<sup>34</sup>. Un modello che, favorendo la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti sostenibili, intende implementare il potere di scelta e di controllo dei consumatori e dei produttori sul cibo e, soprattutto, il diritto al cibo autoctono, espressione della cultura e dell'identità di un popolo, del suo territorio e delle sue decisioni politiche. Detto altrimenti, non solo le scelte alimentari devono essere «espressione di *autodeterminazione politica*» ma la stessa pretesa soggettiva deve risultare quale «diritto al cibo autoctono, ossia espressione di un popolo e del suo

<sup>(28)</sup> S. Baldin, *Diritto al cibo e sovranità alimentare nella Repubblica federale democratica del Nepal*, cit. p. 17.

<sup>(29)</sup> C.D.B. Blom, et al., *Food in the cold: Exploring food security and sovereignty in Whitehorse, Yukon*, in *Int J Circumpolar Health*, 81/2022, su <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22423982.2022.2025992>

<sup>(30)</sup> A. Corrado, *Il paradigma dei semi. Crisi agro-alimentare e reti per un'altra agricoltura*, Roma, 2010, p. 56.

<sup>(31)</sup> Sul punto, cfr. J. Waldmueller, J. Rodríguez, *La soberanía alimentaria más allá de la técnica: Una aproximación global hacia su monitoreo intercultural*, in *Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales*, 15/2015, pp. 1-44.

<sup>(32)</sup> In via esemplificativa, i principi basilari della sovranità alimentare sono: il cibo come diritto fondamentale; la riforma agraria; la protezione delle risorse naturali; la riorganizzazione del commercio alimentare; la fine della globalizzazione della fame; la pace sociale; il controllo democratico del sistema alimentare.

<sup>(33)</sup> Così, emblematicamente, G. Zagrebelsky, *Un concetto costituzionale: sovranità alimentare*, in *Dir. agroalim.*, 2/2017, p. 443.

<sup>(34)</sup> Netta e radicale appare la volontà di prendere le distanze dal modello dell'economia globalizzata, innervato dal sistema dei poteri del commercio internazionale e promuovere, al contrario, l'economia locale fondata sulle comunità territoriali, al fine di contrastare il fenomeno dell'alienazione alimentare, garantendo l'accessibilità e la disponibilità di cibo nel contesto di ciascun gruppo. Sul tema, v. V.A. Desmarais, *La via Campesina. La globalizzazione e il potere dei contadini*, Milano, 2009.

territorio. Il cibo deve essere accessibile direttamente e immediatamente da parte di tutti e non in forma mediata o indiretta. Il cibo deve essere il prodotto delle comunità territoriali. Il cibo costituisce uno dei contenuti di quella decisione fondamentale che dà forma e identità politica a un popolo»<sup>35</sup>. Orbene, se le rivendicazioni promosse dal movimento internazionale di agricoltori e fondate sulla volontà di limitare gli abusi delle multinazionali e proteggere le specificità locali, poggiano sulla volontà di adottare politiche agricole e alimentari sostenibili e solidali, allora la controproposta della sovranità alimentare rappresenta una risposta agli effetti nefasti prodotti dalla globalizzazione del settore agricolo e «rimanda alla battaglia politica dei popoli per la rivendicazione di spazi di autonomia nella definizione delle politiche agricole e alimentari nonché dei propri modelli di produzione e di consumo»<sup>36</sup>. Un'alternativa difesa e promossa dalle organizzazioni contadine (locali e transnazionali), suggellata con inedite narrazioni e chiare rivendicazioni dei mutamenti strutturali necessari al sistema alimentare, mediante l'individuazione di nuovi diritti e nuove pratiche di governo, secondo una prospettiva funzionale alla garanzia della riproduzione sociale e di quel benessere collettivo fondato sui principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale e forme di autogoverno<sup>37</sup>. *Rectius*, «praticare la sovranità alimentare significa sostituire all'interrogativo *quanto produrre?* (legato a doppio filo con il paradigma finora dominante della sicurezza alimentare) con il molteplice *cosa,*

*come e per chi produrre?* che dà il senso dell'approccio sistemico richiesto dal nuovo paradigma»<sup>38</sup>.

Dalla primigenia comparsa alla progressiva diffusione – e relativo ampliamento della *membership* del movimento internazionale Via Campesina – il paradigma ha ampliato il suo raggio d'azione, accolto nuove semantiche e ricondotto a unità sistematica la molteplicità delle sfaccettature del prisma concettuale originario. Sulla scorta del documento diffuso nel 1996, la circolazione della proposta ha ottenuto ulteriori consensi e guadagnato un considerevole spazio, modificando e riformulando i principi originari, consentendo, peraltro, l'individuazione di obiettivi politici più concreti<sup>39</sup>. In seguito al riconoscimento da parte di alcuni ordinamenti, l'idea è stata accolta in seno alle Nazioni Unite: il rapporto *The transformative potential of the right to food del 2014 stilato dallo Special Rapporteur on the right to food* Olivier De Schutter, cita esplicitamente la sovranità alimentare valutata quale requisito per la piena realizzazione del diritto al cibo<sup>40</sup>.

La nuova e più estesa declinazione interseca la sovranità alimentare con il rispetto e la protezione dell'ambiente, il diritto alla salute, il diritto alla preservazione delle culture indigene, il diritto delle future generazioni, il diritto di accesso alle risorse ai mercati locali e nazionali, i diritti dei consumatori, la parità di genere e, infine, il diritto all'eguaglianza<sup>41</sup>. Via Campesina ha fornito un linguaggio comune a organizzazioni politicamente, culturalmente e ideologicamente diverse, mobilitando un nuovo master frame multivocale in

<sup>(35)</sup> A. Morrone, *Ipotesi per un diritto costituzionale dell'alimentazione*, cit., p. 28.

<sup>(36)</sup> G. Ragone, B. Vimercati, *La sovranità alimentare nei processi di integrazione europea: il caso degli OGM*, in A. Pérez Miras, E.C. Raffiotta, G.M. Teruel Lozano, F. Vecchio, *Sovranità e rappresentanza. Stato, autonomie territoriali e processi di integrazione soprannazionale*, Napoli, 2018, p. 155.

<sup>(37)</sup> Sul punto, cfr. L.M. Gutiérrez Escobar, *El proyecto de soberanía alimentaria: construyendo otras economías para el buen vivir*, in *Otra Economía*, 5/2011, pp. 59-72.

<sup>(38)</sup> G. De Salvo, *La sovranità alimentare come progetto politico*, in *Alimentazione, cultura e società in Africa. Crisi globali, risorse locali*, a cura di V. Bini, M. Vitale Ney, Milano, 2015, p. 135.

<sup>(39)</sup> «Dietro lo sviluppo della proposta della Sovranità Alimentare si trova il lavoro di una rete globale di organizzazioni non governative, di associazioni della società civile e movimenti sociali che ne hanno discusso nell'ambito di conferenze, incontri internazionali e forum globali. La loro definizione di Sovranità Alimentare include un insieme di principi che sono volti a proteggere lo spazio politico delle popolazioni e dei Paesi nel definire le loro politiche agro-alimentari, i loro modelli di produzione e i loro *patterns* di consumo». Così C. Certomà, *Diritto al Cibo, Sicurezza Alimentare, Sovranità alimentare*, cit., p. 26.

<sup>(40)</sup> *Understood as a requirement for democracy in the food systems, which would imply the possibility for communities to choose which food systems to depend on and how to reshape those systems, food sovereignty is a condition for the full realization of the right to food*. Cfr. il Rapporto indirizzato allo *Human Rights Council*, *The transformative potential of the right to food*, A/HRC/25/57, 2014, 20, disponibile al link [https://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A/HRC/25/57](https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/25/57)

<sup>(41)</sup> La rinnovata versione è racchiusa nella Dichiarazione di Nyéléni, esito del Forum internazionale per la sovranità alimentare tenutosi a Mali nel febbraio 2007, che ha visto la partecipazione di oltre 500 delegazioni di movimenti contadini e organizzazioni della società civile, provenienti da 80 Paesi. Per approfondimenti, cfr. Forum Sovranità Alimentare, *Dichiarazione di Nyeleni*, Sélingué, Mali, 27 febbraio 2007 (<https://nyeleni.org/en/>).

tema di diritti, suscettivo di esaltare la dimensione collettiva delle rivendicazioni e garantire gli strumenti per fronteggiare il neoliberalismo e il capitalismo in agricoltura, riconoscendo il diritto dei popoli alla sovranità alimentare nonché i diritti dei contadini, stravolgendo il ruolo subordinato assegnato loro dal *mainstream*<sup>42</sup>.

Come avvertito *supra*, la sovranità alimentare è un concetto olistico che impetra il compimento di tutti i suoi corollari «esprimibili in termini di pretese giuridiche: diritto al cibo, diritto a produrre il cibo, diritto di accesso alla terra e alle risorse naturali»<sup>43</sup>; nondimeno, il diritto dei popoli al *food sovereignty* non assurge unicamente a diritto individuale, ma si estende fino a ricomprendere gruppi, comunità, regioni, popoli, territori e nazioni, enfatizzando, per tal via, il carattere identitario che connota l'articolazione dei rapporti tra Stato, individui e risorse<sup>44</sup>. Via Campesina ha avuto certamente il merito di riattivare nello scenario internazionale una serie di diritti scivolati nell'oblio, alimentando un progetto politico favorevole alla distribuzione inclusiva delle decisioni politiche<sup>45</sup>, capace di rivoluzionare, in qualche modo, il rapporto tra esistenza delle comunità, terra e risorse, riconoscendo «nuove relazioni sociali libere da oppressione e ineguaglianze fra uomini e donne, popoli, gruppi etnici, classi economiche e generazioni [...]. Un progetto politico rivoluzionario ma d'una rivoluzione che germoglia dal basso che, togliendo terreno da sotto i piedi del sistema neocoloniale antagonista, rappresenta una via di rianimazione della democrazia oggi estenuata e svuotata dalla dissociazione tra le dimensioni degli ambiti vitali delle popolazioni e quelle dove si prendono le decisioni da cui la loro vita dipende»<sup>46</sup>.

Orbene, al netto della seduzione che simili scenari incarnano, non può trascurarsi la presenza di dispettose ombre, suscettive di svuotare di senso qualsivoglia ipotesi di concretizzazione e beffare i suggestivi proclami: secondo quali modalità operative la sovranità alimentare mobiliterebbe (o rifiuterebbe) l'intervento dello Stato? Chi è il sovrano della sovranità alimentare? Ed ancora, su chi e su cosa dovrebbe essere esercitata? Emerge con forza la necessità di un sostanzioso supporto derivante da specifiche tutele istituzionali, infrastrutturali e giuridico-normative; *ergo*, il coinvolgimento dello Stato e delle sue istituzioni appare esigenza incontrovertibile per il consolidamento del concetto come pratica. Nondimeno, non v'è consenso su come rendere efficace la sua azione, né accordo su quali politiche sostengano adeguatamente le sue aspirazioni programmatiche, atteso che, di sovente, l'apparato statale si è mostrato piuttosto un facilitatore di quelle *politics* e strutture che il *food sovereignty movement* intende smantellare. Invero, prevedendo il *right to self-determination* – che consentirebbe alle comunità di ridefinire autonomamente la sostanza delle relazioni alimentari coerentemente con le appartenenze territoriali – la sovranità alimentare pone una questione in ordine alla sua attuazione da parte dello Stato, esigendo una riformulazione complessiva della visione formale e vestfaliana della sovranità degli Stati-nazione, affrancandosi, piuttosto, su sovranità multiple, specie in quei contesti segnati da plurinazionalità e divergenza in ordine alle specifiche pratiche di attuazione dell'autodeterminazione alimentare<sup>47</sup>.

*De facto*, malgrado il movimento LVC abbia fortemen-

(<sup>42</sup>) N. Stammers, *Social movements and the social construction of human rights*, in *Human Rights Quarterly*, 4/1999, pp. 980-1008. Sul mancato riconoscimento europeo all'interno della Strategia Farm to Fork del «ruolo specifico degli agricoltori, dei lavoratori del settore alimentare ma anche dei cittadini e dei movimenti sociali come agenti cruciali del cambiamento del sistema alimentare», si rimanda a L. Paoloni, *La sostenibilità "etica" della filiera agroalimentare*, in q. Riv., [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 4-2020, p. 14.

(<sup>43</sup>) S. Baldin, *La circolazione dell'idea di sovranità alimentare e la sua attuazione in Ecuador*, in *Revista General De Derecho Público Comparado*, 28/2020.

(<sup>44</sup>) Sul punto, v. L. Giacomelli, A. Cocchi, A. Pacinico, *Il diritto di accesso al cibo nella prospettiva della sovranità alimentare: vecchie e nuove sfide al tempo delle crisi*, in *Quest. Giust.*, 2 luglio 2021.

(<sup>45</sup>) Sotto questo profilo, il paradigma della sovranità alimentare implica una più equa distribuzione delle risorse pubbliche e dei finanziamenti al fine di incentivare le piccole attività agricole; una rinnovata regolamentazione in materia di proprietà intellettuale, di biodiversità, nonché di produzioni agricole sostenibili; la predisposizione di politiche commerciali rispettose delle esigenze specifiche di ogni territorio; il diritto dei consumatori di decidere quali alimenti selezionare e da chi devono essere prodotti; il diritto di ogni Stato di controllare la produzione interna, monitorando le importazioni agricole; ed infine, il coinvolgimento dei produttori nella *governance* del settore agroalimentare. Cfr. C. McGee Schiavoni, *Competing sovereignties, contested process*, in *ISS Working Papers Series/General Series*, 583/2014, pp. 1-47, (<https://repub.eur.nl/pub/51089/>).

(<sup>46</sup>) G. Zagrebelsky, *Un concetto costituzionale: sovranità alimentare*, cit. p. 439.

(<sup>47</sup>) Sul punto, cfr. V. P. McMichael, *Global citizenship and multiple sovereignties: reconstituting modernity*, in Y. Atasoy (edited), *Hegemonic Transitions, the State and Crisis in Neoliberal Capitalism*, New York, 2009, pp. 23-43.

te caldeggiato l'inclusione, tra i diritti fondamentali, del *right to food sovereignty*, non ha, tuttavia, registrato sul piano della concretezza l'esito sperato; escludendo talune eccezioni, il linguaggio dei diritti promosso dal movimento, è parso di non agevole attuazione. Pochi i Paesi che annoverano la sovranità alimentare tra i diritti tutelati e, *inter alia*, appartenenti al Sud del mondo – sedotti dalle esigenze rivoluzionarie del concetto – troppo deboli, tanto sul versante internazionale, quanto su quello interno, per ottemperare agli eventuali oneri di tutela e promozione di tale diritto, che, invero, in talune eccezioni a livello nazionale ha riscosso maggior *favor*.

Alcuni Stati hanno riconosciuto un vero e proprio diritto alla sovranità alimentare che integra il catalogo tradizionale dei diritti umani; l'accoglienza in talune Costituzioni – che pone lo Stato in posizione di non ritorno rispetto agli adempimenti assunti in materia – è parsa inevitabile anche per effetto del configurarsi di un modo "altro" di intendere l'economia nazionale e il sistema alimentare nel suo complesso<sup>48</sup>. Sotto tal profilo, specifico rilievo assumono le norme sul diritto al cibo inserite nei testi di recenti Costituzioni andine<sup>49</sup>, che forniscono feconde indicazioni «riguardo agli effetti del riconoscimento in costituzione della sovranità alimentare»<sup>50</sup>. Trattasi di Costituzioni – nello specifico quella del Venezuela (1999), dell'Ecuador (2008) e della Bolivia (2009) – rientranti nel filone definito del *nuevo constitucionalismo* latinoamericano, segnato da indubitabile tendenza controcorrente e da

proiezione normativa controegemonica, che ha guadagnato terreno e attenzione, ponendosi come insieme caleidoscopico di modelli ed esperienze democratiche alternative attualmente in corso<sup>51</sup>. Un laboratorio di proposte giuridiche originali, che avversa l'immagine sedimentata di un diritto latinoamericano subalterno a quello della *western legal tradition* e che, delineando ordinamenti al cui interno sono contemplati giuridicamente i valori radicati nella cultura ancestrale, edificano «un modello alternativo allo sviluppo di matrice occidentale atto a opporsi agli effetti della globalizzazione neoliberale»<sup>52</sup>. Tali nuove Costituzioni estrapolano la loro essenza prelevandola dalle identità autoctone territoriali e perseguono l'ambizioso intento di promuovere un modello di sostenibilità socio-ambientale capace di bilanciare l'uso delle risorse economiche, valorizzare la diversità storico-culturale e, infine, implementare una migliore qualità della vita: *ben vivir*, o *sumak kawsay* e *suma qamaña*<sup>53</sup>.

Lo *ius positum* delle esperienze andine in Ecuador e Bolivia, peraltro, risulta essere *stricto sensu* paradigmatico per l'inserimento tra i principi costituzionali della sovranità alimentare e per la previsione di strumenti idonei alla sua implementazione. Le Costituzioni dei due Paesi, come vedremo *infra*, riconoscono espressamente il diritto al cibo in termini di *food sovereignty* nel più ampio contesto segnato da esigenze di interculturalità, sostenibilità socio-ambientale, sviluppo locale, economia solidale ed equità intergenerazionale<sup>54</sup>, in linea con la previsione di lunghi cataloghi di

<sup>(48)</sup> A. Rinella, "Food sovereignty", in *RDQA*, 1/2015, pp. 15-36.

<sup>(49)</sup> Costituzioni di quei Paesi che rientrano nel più ampio filone denominato *nuevo constitucionalismo latinoamericano* – costituzionalismo "senza genitori" – che introduce elementi innovativi nella teoria delle forme di Stato, quali il ruolo centrale svolto dalle comunità indigene nel dibattito politico, il riconoscimento della loro soggettività e della cosmovisione, che ha prodotto l'individuazione dei diritti collettivi dei popoli originari, favorendo, altresì, la svolta ecocentrica del diritto mediante la proclamazione della Natura come soggetto di diritti e la rivalutazione di valori condivisi. Per un approfondimento sul tema, v. Bagni, *Dallo Stato del bienestar allo Stato del Buen vivir. Innovazione e tradizioni nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, 2013.

<sup>(50)</sup> A. Rinella, *Food Sovereignty: processi di democratizzazione dei sistemi alimentari in America Latina*, in *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino nella prospettiva europea*, a cura di S. Baldin, M. Zago, Bologna, 2014, pp. 219-237.

<sup>(51)</sup> Cfr. L. Whitehead, *Constitutionnalisme en Amérique Latine*, in *Les Amériques, des constitutions aux démocraties*, a cura di R. Garcia, D. Rolland, P. Vermeren, Paris, 2015, pp. 221-242. Sul punto anche S. Bagni, *Il sumak kawsay: da cosmovisione indigena a principio costituzionale in Ecuador*, in S. Baldin, M. Zago, *Le sfide della sostenibilità*, cit., p. 73, «Fino a ieri l'America Latina era considerata un continente importatore di modelli giuridici [...]. Oggi, quasi all'improvviso si ritrova ad essere continente esportatore non solo di idrocarburi e preziose materie prime [...], ma anche di esperienze politiche, giuridiche, sociali e culturali. Esperienze che non vengono più viste come eccentriche o esotiche, bensì come espressione di tradizioni culturali e istituzionali autoctone, indicate, almeno da una parte della dottrina europea, come interessanti e innovativi paradigmi».

<sup>(52)</sup> M. Serio, L. Pegoraro, *Prefazione*, in *Il «Buen vivir» nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, a cura di S. Baldin, Torino, 2019, p. 11.

<sup>(53)</sup> Sul tema, sia consentito il rimando a A. Iacovino, *Constitucionalismo ecológico en América Latina: de los derechos ambientales a los derechos de la naturaleza*, in *Cultura Latinoamericana*, 1/2020, pp. 266-320.

<sup>(54)</sup> V. Melo, T. Burckhart, *Desafios do constitucionalismo no século XXI: a soberania alimentar como garantia constitucional do direito fundamental à alimentação*, in *Revista Paradigma*, 1/2022, pp. 129-145.



diritti riconosciuti e direttamente applicabili e giustiziabili, dunque fondamentali, che nella dignità umana trovano il loro essenziale substrato.

### 3.- La sovranità alimentare costituzionalizzata: il diritto al cibo in Ecuador e Bolivia

L'opera di contrasto alla secolare maledizione ereditaria, incarnata dalla "fame", è divenuta, in taluni Paesi, un obbligo giuridicamente vincolante che interseca la protezione dei diritti umani. Non è infrequente che i testi costituzionali prevedano, in forma più o meno esplicita, un riferimento al cibo, all'alimentazione o alla sicurezza alimentare, ma spesso la tematica confluisce all'interno del sistema valoriale, entro i confini di una visione fortemente antropocentrica, incidendo direttamente sullo *ius existentiae* e «confliggendo con altri modelli che pongono invece la natura al centro del sistema»<sup>55</sup>.

Diversamente dalle Costituzioni di matrice europea che, seguendo un'impostazione antropocentrica, pongono la persona al vertice valoriale, quelle latinoamericane concepiscono l'uomo come parte di un tutto, esplicitando il diritto ad una adeguata e sicura alimentazione in funzione del *buen vivir*. Rispetto al modello occidentale, il principio basilico del costituzionalismo andino «implica una relazione molto stretta con la terra e, più in generale, con la natura, intesa sia come fonte di approvvigionamento alimentare ma anche come elemento con cui vivere in armonia ed equilibrio»<sup>56</sup>. In questo senso, lungi dal connotarsi in termini

di benessere generalizzato, il *buen vivir* connette l'esistenza umana alla natura, concepita quale essere vivente e titolare di diritti, promuovendo una concezione biocentrica ed ecologista che esalta il rapporto di reciproca armonia tra gli umani e la *Pacha Mama*<sup>57</sup> e che edifica «un diritto controegemonico rispetto a quello standard, proiettato su una diversa scala di valori e di gerarchie, di impronta non più o non esclusivamente individualistica, ma comunitaria e plurale»<sup>58</sup>. Sotto tal profilo, si propone una forma alternativa di sviluppo suscettiva di garantire maggiore e migliore sostenibilità ambientale nonché uguaglianza nella qualità e negli stili di vita. Insomma una nuova prospettiva attraverso cui immaginare il futuro secondo una visione di sviluppo più egualitaria, ove, peraltro, emerge la capacità del concetto di *food sovereignty* di accentuare «il carattere multidimensionale del diritto al cibo che, fra gli altri, include il diritto alla terra, o quantomeno uno sfruttamento terriero non foriero di effetti discriminatori rispetto alle persone più deboli e indifese. In questo senso, il diritto al cibo finisce per esaltare il legame fra il valore culturale della terra, il funzionamento dello Stato sociale, la lotta alla povertà e, appunto, la battaglia contro la fame e la malnutrizione»<sup>59</sup>. Appare, allora, quanto mai feconda l'esigenza di attingere dal laboratorio andino e prelevare viatici alternativi da quelle esperienze costituzionali che hanno enfatizzato il concetto politico in esame.

Nello specifico, il principio della sovranità alimentare indossa abiti costituzionali in Ecuador e Bolivia<sup>60</sup>, i cui assetti ordinamentali promuovono un modello di sviluppo sostenibile e solidale, fortemente riconoscente

<sup>(55)</sup> G. Stegher, *La sicurezza alimentare come nuova frontiera del costituzionalismo ambientale?*, cit. p. 13.

<sup>(56)</sup> D. Greco, *Il rispetto della natura e delle specificità culturali: il buen vivir come pratica interculturale*, in *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, a cura di S. Baldin, M. Zago, Bologna, 2014, p. 138.

<sup>(57)</sup> Sul punto, v. E.R. Zaffaroni, *Pachamama, Sumak Kawsay y Constituciones*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2012, pp. 422-434.

<sup>(58)</sup> M. Carducci, *Il buen vivir come "autoctonia costituzionale" e limite al mutamento*, in *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, cit., p. 102.

<sup>(59)</sup> F. Alicino, *Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità*, in *Rivista AIC*, 3/2016, p. 6.

<sup>(60)</sup> Invero, il principio in parola è presente anzitutto nella Costituzione del Venezuela (1999) che ha svolto funzione di apripista per i successivi riconoscimenti: malgrado il concetto in esame non sia mai espresso esplicitamente, tuttavia emerge dai disposti riservati alla politica agricola (artt. 305-307), ove si afferma la necessità di promuovere l'agricoltura sostenibile, al fine di garantire quella sicurezza alimentare che può e deve essere raggiunta sviluppando e privilegiando la produzione agricola e gli allevamenti nazionali; in quegli enunciati si afferma, altresì, l'esigenza di garantire alla popolazione contadina un livello adeguato di benessere e la sua integrazione allo sviluppo nazionale, colpendo esplicitamente il precedente regime latifondista, considerato contrario all'interesse sociale. L'inclusione della sovranità alimentare nella costituzione nazionale è stata accompagnata da rilevanti mutamenti strutturali nei sistemi di potere, primo fra tutti il decentramento della *governance* nelle mani della comunità, che ha consentito un maggior controllo locale sul cibo, implementando la sovranità delle comunità locali. De facto, il Venezuela ha edificato una serie di iniziative complementari tese a sostanziare la sovranità alimentare, quali il programma di riforma agraria redistributiva gestito dallo Stato che al suo interno comprende una moltitudine di politiche complementari per il credito, l'assistenza tecnica, lo sviluppo delle infrastrutture, l'agroecologia e il marketing. Cfr. B. McKay, R. Nehring, M. Walsh-Dilley, *The 'state' of food sovereignty in Latin America: political projects and alternative pathways in Venezuela, Ecuador and Bolivia*, in *J. Peasant Stud.*, 6/2014, pp. 1175-1200.

al pensiero indigeno e assolutamente alternativo a quello egemone occidentale. Le rispettive Costituzioni, approvate con referendum popolare nel 2008 e nel 2009 – definite in dottrina «strutture pietrificate dei livelli di cooperazione necessari a preservare l'autoc-tonia costituzionale intesa come pluralismo interculturale e come natura-soggetto»<sup>61</sup> – contengono elementi di rilievo che, sia pure sinteticamente, giova menzionare. Anzitutto il riconoscimento della plurinazionalità e interculturalità unitamente al recepimento dei principi della filosofia andina; poi, la formalizzazione dei valori indigeni che, in combinato disposto con i molteplici “ingredienti” extragiuridici, intendono rivitalizzare le pratiche ancestrali, interrompere il rapporto con le nozioni tradizionali di sviluppo e chiudere in via definitiva con il paradigma occidentale<sup>62</sup>, proponendone uno che, esaltando il *Buen Vivir* – o *Vivir Bien*<sup>63</sup> – offre terreno fertile alla nozione di sovranità alimentare.

Ecuador e Bolivia tutelano espressamente il diritto al cibo e garantiscono copertura costituzionale anche al principio in parola, con il chiaro intento di promuovere e diffondere un modello di economia nazionale (e di regime del cibo) ispirato ad un preciso sistema valoriale, suscettivo di recuperare l'idea di solidarietà, relativizzare i parametri della produttività e dell'efficienza, postulare una inedita concezione della natura e proporre usi strategici della terra al fine di preservarne la biodiversità<sup>64</sup>. Invero, la costituzionalizzazione della sovranità alimentare si connette al disegno riformatore che, conformandosi alle logiche del *Buen Vivir*, intende contrastare il *food system* predominante e prendere le distanze dalla nozione di *food security* nella definizione dei meccanismi atti ad assicurare l'approvvigionamento alimentare. In altre parole, s'intende rivi-

talizzare le modalità di produzione ancestrali, generare circuiti economici solidali, implementare il controllo democratico dei mercati, sì da facilitare accessi imparziali al cibo, remunerare equamente il lavoro agricolo, recuperare modelli sani di consumo e, infine, ripristinare l'identità e la cultura alimentare della popolazione.

L'esigenza di dettagliare ulteriormente costringe ad intercettare le disposizioni che menzionano espressamente la sovranità alimentare nonché le parti del testo costituzionale che, pur in assenza di un esplicito riferimento, introducono istituti riconducibili a quella specifica *Weltanschauung*. L'Ecuador, riconoscendo il *Buen Vivir* come modello di sviluppo, connota la sovranità alimentare come fondamentale obiettivo strategico, in linea con la volontà di superare l'idea dell'accumulazione e della crescita illimitata come fine ultimo dello sviluppo<sup>65</sup> e, per tale via, modificare i nessi che legano produzione, riproduzione e consumo del cibo. È stabilito, in prima istanza che «le persone e i gruppi e le comunità hanno diritto di accedere in modo sicuro e permanente a un'alimentazione sana, sufficiente e nutriente, e che è preferibile scegliere alimenti prodotti localmente e in corrispondenza con le loro diverse identità e tradizioni culturali, come risulta dall'articolo 13. Lo stesso articolo prevede, al comma 2, che lo Stato ecuadoriano promuove la sovranità alimentare»<sup>66</sup>. Il diritto alla sovranità alimentare risulta oltremodo pervasivo nel Titolo IV, *Regime di sviluppo*, della Costituzione di Montecristi, il cui capitolo III è interamente dedicato a sancire il paradigma, declinandolo come principio guida del modello agrario del Paese. L'art. 281, comma 1, definisce la sovranità alimentare come obiettivo strategico e obbligo dello

<sup>(61)</sup> M. Carducci, *Il buen vivir come “autoctonia” costituzionale e limite al mutamento*, in S. Baldin, M. Zago, *Le sfide della sostenibilità*, cit., pp. 101-117.

<sup>(62)</sup> Sul tema, v. *ex multis*, E. Ariano, *Ius Includendi. Note su natura e beni comuni in America Latina: il caso dell'Ecuador*, in *Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni*, a cura di A. Quarta, M. Spanò, Milano, 2016, pp. 59-70; S. Lanni, *Sistema giuridico latinoamericano e diritti dei popoli indigeni*, in *I diritti dei popoli indigeni in America Latina*, a cura di ID, Napoli, 2011, pp. 7-89.

<sup>(63)</sup> *Buen Vivir*, utilizzato in Ecuador, e *Vivir Bien*, utilizzato in Bolivia, derivano rispettivamente da *sumak kawsay* in lingua quechua e *suma qamaña* in aymara, e il cui significato più prossimo è vita in pienezza. In realtà entrambi i termini sono traduzioni incomplete e insufficienti di *suma qamaña* o *suma q kawsay* che posseggono molteplici significati come “vita piena”, “dolce vita”, “vita armoniosa”, “vita sublime”, “vita inclusiva” o “saper vivere”. La traduzione più fedele delle due espressioni dovrebbe essere, tuttavia, *vida en plenitud*, ossia vita in pienezza. Cfr. Iacovino, *Constitucionalismo ecológico en América Latina: de los derechos ambientales a los derechos de la naturaleza*, cit., p. 288.

<sup>(64)</sup> Sul punto, cfr. S. Bagni, *L'armonia tra il sé, l'altro e il cosmo come norma. La costituzionalizzazione della cultura tradizionale nei Paesi andini e in prospettiva comparata*, in *Governare la paura. Special Issue*, 2013, pp. 220 – 267.

<sup>(65)</sup> I. Giunta, A. Vitale, *Politiche e pratiche di sovranità alimentare*, in *Agriregionieuropa*, 33/2013.

<sup>(66)</sup> M.P. Melo, T. Burckhart, *O direito fundamental à alimentação: a soberania alimentar como política constitucional no quadro da sustentabilidade socioambiental e tutela de patrimônio cultural imaterial*, in *Agroecologia, biodiversidade e soberania alimentar*, a cura di S. Filho, et al., Curitiba, 2021, p. 133.

Stato «para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente», prevedendo, al successivo comma, il quadro delle specifiche responsabilità statuali – quattordici obiettivi – per renderne effettiva la realizzazione<sup>67</sup>. L'art. 282 impone allo Stato di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della terra secondo parametri coerenti con la tutela ambientale e le finalità sociali<sup>68</sup>. A chiudere il cerchio, l'art. 284, comma 3, allorché elenca gli obiettivi di politica economica e sottolinea, esplicitamente, l'esigenza di assicurare la sovranità alimentare prevedendo agevoli meccanismi di finanziamento per i piccoli e medi produttori interessati ad acquistare i mezzi di produzione<sup>69</sup>.

Per mandato costituzionale, così, la sovranità alimentare, obiettivo strategico e obbligo dello Stato, deve garantire il diritto degli individui e delle comunità ad una vita dignitosa, entro i confini di un paradigma che contempla la centralità dei diritti, la necessità di

costruire percorsi di giustizia sociale, attivare la partecipazione sociale alla gestione della *res publica*, proteggere la natura, garantire un equilibrio territoriale e, infine, promuovere la diversità culturale. Un modello che, connettendosi al paradigma del *Buen Vivir* e preferendo i meccanismi di autodeterminazione delle politiche alimentari, privilegia la solidarietà alla competizione, l'uguaglianza alla disparità sociale, la protezione alla distruzione della natura<sup>70</sup>.

Sull'altro versante, quello boliviano, il processo politico di costruzione della sovranità alimentare si presenta innervato nelle dinamiche connesse alle rivendicazioni partecipative dei popoli indigeni e contadini alla rifondazione dello Stato plurinazionale; la nuova Costituzione esalta il concetto, declinandolo come politica centrale dello Stato plurinazionale, le cui azioni saranno guidate da due specifici mandati: il diritto al cibo e la sovranità alimentare basata sulla preferenza per la produzione autoctona contadina<sup>71</sup>. Fin dalle prime disposizioni, che riflettono la vocazione ecologi-

(<sup>67</sup>) In dettaglio, l'art. 281, c. 2, Cost. dispone che: «A tal fine, lo Stato è responsabile di: 1. promuovere la produzione agro-alimentare da parte di aziende agricole di piccola e media dimensione, nonché delle imprese dell'economia sociale e solidale; 2. adottare politiche fiscali e tariffarie per proteggere il settore agro-alimentare e della pesca nazionale e per evitare la dipendenza dall'importazione di alimenti; 3. rafforzare la diversificazione e l'introduzione di tecnologie ecologiche e organiche nella produzione agricola; 4. promuovere politiche redistributive delle terre che consentano l'accesso degli agricoltori alle terre, all'acqua e alle altre risorse produttive; 5. istituire meccanismi di finanziamento preferenziali per piccoli e medi produttori, facilitando l'acquisizione dei mezzi di produzione; 6. promuovere la preservazione e il recupero dell'agro-biodiversità e delle conoscenze ancestrali ad essa connesse, così come l'utilizzo, la conservazione e il libero scambio delle sementi; 7. garantire che gli animali destinati alla alimentazione dell'uomo siano sani e allevati in un ambiente sano; 8. assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica per garantire la sovranità alimentare; 9. regolare in base alle norme di biosicurezza l'uso e lo sviluppo della biotecnologia, nonché la sua sperimentazione, uso e commercializzazione; 10. promuovere lo sviluppo di organizzazioni di produttori e consumatori per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti alimentari secondo principi di equità tra aree rurali e aree urbane; 11. generare sistemi equi e solidali di distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari. Impedire pratiche mono-polistiche e qualunque tipo di speculazione sui prodotti alimentari; 12. destinare alimenti alle popolazioni vittime di disastri naturali o antropici che mettano a rischio l'accesso al cibo [...]; 13. prevenire e proteggere la popolazione dal consumo di alimenti contaminati o che mettano a rischio la salute o sui cui effetti la scienza nutra dubbi; 14. procurarsi alimenti e materie prime da destinare a programmi sociali e alimentari, dando priorità alle reti associative di piccoli produttori e produttori».

(<sup>68</sup>) A. Rinella, *Food Sovereignty: processi di democratizzazione dei sistemi alimentari in America Latina*, cit., p. 232, «Per consentire questo processo di redistribuzione, la legge dovrà istituire un *Fondo Nacional de Tierra* con il compito di disciplinare in modo equo l'accesso dei coltivatori e delle coltivatrici alla terra. Lo Stato, quindi, ai sensi della costituzione, governa direttamente le politiche di accesso e controllo delle terre coltivabili [...]. Nello stesso art. 282 si stabilisce il divieto del latifondo e della concentrazione delle terre, nonché il divieto dell'accaparramento e della privatizzazione dell'acqua e delle sue sorgenti. Lo Stato disciplinerà l'uso e la gestione dell'acqua per la produzione alimentare secondo principi di equità, efficienza e sostenibilità».

(<sup>69</sup>) Vi sono, inoltre, altri articoli della Costituzione finalizzati al raggiungimento e al pieno esercizio del diritto alla sovranità alimentare, che giova citare: art. 334, ove si richiama la necessità di garantire l'accesso alle risorse produttive; l'art. 401, che vieta colture e sementi transgeniche; l'art. 409, che sancisce la conservazione dello strato fertile del suolo; l'art. 410, che consente alle famiglie contadine di ricevere un sostegno per la conservazione e il ripristino dei suoli nonché per lo sviluppo di pratiche agricole che promuovano la sovranità alimentare; l'art. 42, che riferisce della opportunità che lo Stato diventi promotore internazionale di siffatto paradigma in altri Paesi.

(<sup>70</sup>) Cfr. J.P. Muñoz, *Constituyente, gobierno de transición y soberanía alimentaria en Ecuador*, in, *¿Cambio de rumbo en las políticas agrarias latinoamericanas? Estado, movimientos sociales campesinos y Soberanía alimentaria*, a cura di J. Gascón, Z. Montagut, Barcelona, 2010, pp. 151-167; J.R. Morales Loor, *La soberanía alimentaria en el marco jurídico constitucional del Ecuador*, in *Revista San Gregorio*, 26/2018, pp. 76-83.

(<sup>71</sup>) Cfr. O. Bazoberry Chali, *Bolivia: soberanía (de)limitada*, in *Teoría y praxis de la soberanía alimentaria en Bolivia*, a cura di F.A. Baudoin e A.B. Elías, La Paz, 2015, p. 15-38.

sta e il rispetto delle culture olistiche ctonie, la nozione di *food sovereignty* compare nel covone dei diritti fondamentali cui si riferisce l'art. 16 – Ogni persona ha diritto all'acqua e all'alimentazione. Lo Stato ha l'obbligo di garantire la sicurezza alimentare, tramite un'alimentazione sana, adeguata e sufficiente per tutta la popolazione – *rectius* il diritto al cibo e alla sicurezza alimentare vengono riconosciuti come specifici diritti della persona, «con il contestuale obbligo dello Stato di garantire la sicurezza alimentare non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi»<sup>72</sup>. In termini più ampi, l'art. 407 Cost. enuclea gli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenibile dello Stato, tra i quali trovano spazio: la garanzia della sovranità e della sicurezza alimentare nonché la priorità assegnata alla produzione e consumo di alimenti prodotti nel territorio boliviano<sup>73</sup>. Siffatta previsione è rafforzata da ulteriori due disposti: l'art. 255 Cost., che include la sovranità alimentare tra i principi da osservare nella negoziazione, sottoscrizione e ratifica dei trattati internazionali, unitamente al divieto di importazione, produzione e commercializzazione di organismi geneticamente modifi-

cati, e l'art. 309 Cost., che definisce la forma di organizzazione economica statale, annoverando tra gli obiettivi da realizzare proprio il raggiungimento della sovranità alimentare.

Orbene, al netto delle previsioni costituzionali, i legislatori di entrambi i Paesi hanno messo in campo una serie di politiche pubbliche, adottando strategie normative al fine di garantire l'attuazione dei precetti contemplati dal principio in parola nei settori della produzione, commercializzazione e consumo di alimenti. Eppure, riattivare le economie contadine, esaltandone la diversità culturale e le capacità autoctone, è ambizione costituzionalmente delineata ma inequivocabilmente in attesa di attuazione e, *inter alia*, non immune da potenziali contrasti in seno alle relazioni di potere che sottostanno al controllo sociale del sistema alimentare<sup>74</sup>. Se i diritti nominali riconosciuti dal principio in parola perimetrano nuovi confini nell'agenda trasformativa, nondimeno necessitano di specifiche riforme istituzionali e di mirate azioni legislative a favore dell'empowerment per renderli significativi ed effettivi<sup>75</sup>.

<sup>(72)</sup> M. Pierri, *Diritto al cibo, diversità alimentare e agrobiodiversità: quali strumenti di tutela?*, in *RQDA*, 2/2016, p. 60.

<sup>(73)</sup> L'articolo 407 della Costituzione boliviana elenca una serie di obiettivi e finalità che di fatto incorporano i principi e i valori della sovranità alimentare: 1. Garantire la sovranità e la sicurezza alimentare, dando priorità alla produzione e al consumo di alimenti di origine rurale prodotti nel territorio boliviano. 2. Stabilire meccanismi di protezione della produzione agricola boliviana. 3. Promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli ecologici. 4. Proteggere la produzione rurale ed agroindustriale prevenendo i disastri naturali e gli incidenti climatici, geologici e antropici. 5. Implementare e sviluppare l'educazione agricola produttiva ed ecologica a tutti i livelli e con ogni modalità. 6. Stabilire politiche e progetti sostenibili, curando la conservazione ed il recupero dei suoli. 7. Promuovere sistemi di irrigazione finalizzati a garantire la produzione rurale. 8. Garantire l'assistenza tecnica e stabilire meccanismi di innovazione e trasferimento tecnologico in tutta la catena produttiva rurale. 9. Istituire la banca dei semi e i centri di ricerca genetica. 10. Stabilire politiche di promozione e sostegno a settori produttivi rurali naturalmente deboli dal punto di vista strutturale. 11. Controllare l'ingresso e l'uscita dal paese di risorse biologiche e genetiche. 12. Stabilire politiche e programmi volti a garantire la sanità rurale alimentare e dei prodotti rurali. 13. Provvedere all'infrastruttura produttiva, manifatturiera ed industriale ed ai servizi di base del settore agricolo.

<sup>(74)</sup> Sul punto, v. R. Patel, *What does Food Sovereignty look like?*, in *J. Peasant Stud.*, 3/2009, pp. 673-706.

<sup>(75)</sup> Con la consapevolezza di non risultare esaustivi e garantire completezza, si segnalano di seguito alcuni interventi normativi che riflettono l'adesione al modello della sovranità alimentare. Per quel che concerne l'Ecuador, a livello sub costituzionale, giova citare anzitutto la *Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria* (LORSA) approvata nel febbraio 2009, pubblicata nel Registro Ufficiale n. 583 del 5 maggio 2009, successivamente modificata con Legge Organica di Riforma, pubblicata nel Registro Ufficiale n. 349 del 27 dicembre 2010. Rilevanti anche la *Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua*, pubblicata nel Registro Ufficiale n. 305 del 6 agosto 2014; la *Ley Organica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales*, pubblicata nel Registro Ufficiale n. 711 del 14 marzo 2016; la *Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable*, pubblicata nel Registro Ufficiale n. 10 dell'8 giugno 2017. Sul fronte boliviano, si segnala anzitutto la legge del 19 luglio 2010, n. 31 *Ley marco de autonomías y descentralización "Andrés Báñez"* ove si sottolinea l'impegno dello Stato nel recupero e nella conservazione delle conoscenze ancestrali che favoriscono la promozione della sovranità alimentare; di particolare interesse anche la legge del 20 marzo 2011, n. 98 *Ley que declara de prioridad nacional la producción, industrialización y comercialización de la quinua en las regiones productoras del país*; legge del 14 giugno 2011, n. 141 *Ley de la Promoción y Comercialización del Ají y Maní*; legge del 26 giugno 2011, n. 144 *Ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria*; legge del 15 ottobre 2012, n. 300 *Ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien*, ove il riferimento alla dinamica del food sovereignty risulta costante; legge del 28 gennaio 2013, n. 338 *Ley de organizaciones económicas campesinas, indígena originarias – OECAS y, de organizaciones económicas comunitarias – OE-COM para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria*; legge del 29 dicembre 2014, n. 622 *Ley de alimentación escolar en el marco de la soberanía alimentaria y la economía plural*; e, infine, la legge dell'8 gennaio 2016, n. 775 *Ley de promoción de alimentación saludable*.

Provando a riannodare le fila, le leggi fondamentali di Ecuador e Bolivia incorporano il concetto di sovranità alimentare secondo profili uguali e diversi: se similitudini emergono nel proclamarla in termini di diritto che lo Stato ha l'obbligo di garantire<sup>76</sup>, nel connetterla alla produzione contadina e alla politica della proprietà agricola, nondimeno si registrano variazioni su taluni altri profili che meritano, sia pure brevemente, menzione. La Costituzione boliviana identifica semanticamente i concetti di sicurezza e sovranità alimentare, concependoli come portatori del medesimo significato politico<sup>77</sup>; circostanza non rinvenibile nella Costituzione ecuadoriana che, al contrario, riconosce espressamente la nozione di sovranità alimentare in termini autonomici. Ed ancora, il diritto in parola è inserito nell'ambito delle politiche, delle strategie e delle azioni che confluiscono nello sviluppo rurale integrato nel caso boliviano, laddove, in quello ecuadoriano la sovranità alimentare è inquadrata nel più ampio contesto del regime di sviluppo<sup>78</sup>.

Al di là delle possibili variazioni emergenti in sede applicativa, i potenziali esiti derivanti dall'adesione al paradigma, non devono, tuttavia, generare un ingenuo inganno ermeneutico: malgrado il principio di sovranità alimentare costringa il pensiero ad evocare la tradizionale concezione del diritto internazionale centrata sulla soggettività sovrana degli Stati se non addirittura «una risalente visione dei modi di produzione e di distribuzione degli alimenti», esso conserva «il pregio di trattare le tematiche legate al cibo nell'ottica costante della dignità, del benessere e della salute degli esseri umani. Tutti elementi che, d'altra parte, sottintendono un'oculata pianificazione e gestione del comparto agricolo e ambientale»<sup>79</sup>, e che riflettono il rapporto tra alimentazione e sostenibilità ambientale con riguardo al *buen vivir*, la cui «visione si accosta ad una concezione del cibo come elemento fondamentale per il benessere dell'individuo e delle comunità che

presenta tratti in comune con l'approccio olistico raccomandato dalle istituzioni internazionali»<sup>80</sup>. Il rapporto tra uomo e natura assume nel costituzionalismo andino una significativa valenza identitaria anche nel contesto riferito all'alimentazione.

#### 4.- La sovranità alimentare al servizio della sostenibilità: note conclusive

La sovranità alimentare, come emerso, rappresenta un rilevante risvolto del paradigma andino del *buen vivir*, configurandosi quale approccio alternativo al prevalente modello neoliberale di sicurezza alimentare. Malgrado non abbia ricevuto adeguata attenzione da parte dei decisori politici, non v'è dubbio alcuno che il dibattito generato dal concetto di sovranità alimentare possa vantare l'innegabile pregio di connotare politicamente la discussione attorno alla tematica più ampia del diritto al cibo.

Nel contesto andino, talune recenti Costituzioni hanno riconosciuto ed incluso nel catalogo dei diritti fondamentali il *right to food*, declinandolo espressamente in termini di *food sovereignty*, con il preciso intento di garantire l'accessibilità e ridurre i fenomeni di denutrizione e malnutrizione, esaltando il principio di autodeterminazione dei popoli nella scelta delle proprie politiche agricole. Un paradigma olistico niente affatto neutrale sotto il profilo delle relazioni di potere, che incoraggia gli Stati democratici a bilanciare le disuguaglianze e a considerare il cibo più di una semplice *commodity*.

Sebbene Ecuador e Bolivia abbiano avviato processi di riconoscimento e implementato *politics* e *policies* riflettenti la *mission* della sovranità alimentare, nondimeno, il ruolo dello Stato seguita a mostrarsi ambiguo: i seguaci del modello, rivendicando il diritto di controllare le politiche, la distribuzione delle risorse, nonché

(<sup>76</sup>) Come osservato da M. Giuffrida, *Il diritto fondamentale alla sicurezza alimentare tra esigenze di tutela della salute e promozione della libera circolazione*, in q. Riv., [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 3-2015, p. 35, «Emerge, inoltre, da questi testi fondamentali di Paesi extraeuropei, il rapporto particolarmente significativo che si instaura tra i diritti riconosciuti a singoli e collettività ed i doveri che incombono sugli Stati ai quali quegli stessi individui e gruppi appartengono. Tali Carte costituzionali non si limitano difatti ad una proclamazione di principio di riconoscimenti e garanzie di diritti fondamentali ma impongono agli Stati, quali Enti sovrani, il dovere di assicurare il perseguimento e la realizzazione concreta di tali diritti».

(<sup>77</sup>) Sul punto, v. A. Dávalos Saravia, *Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria con Soberanía en Bolivia*, La Paz, 2013.

(<sup>78</sup>) Per approfondimenti sul tema, v. L.C. Córdova Alarcón, A. Zapatta Carpio, *Soberanía alimentaria en Ecuador y Bolivia: políticas y normativa*, in *Rev. Cenc. Soc.*, 39/ 2018, pp. 59-72.

(<sup>79</sup>) F. Alicino, *Il diritto al cibo. Definizione normativa e giustiziabilità*, cit., p. 7.

(<sup>80</sup>) S. Pitto, *Cambiamento climatico e sicurezza alimentare: dall'approccio One Health ai modelli del Global South*, in *BioLaw Journal*, 2/2023, p. 339.

il processo decisionale, incastonano il concetto nei processi di democrazia locale, sviluppo partecipativo e sussidiarietà, trascurando le ipotesi di formulazione di politiche nazionali. Siffatta circostanza cela il rischio di vanificare le ipotesi di concretizzazione su larga scala dei desiderata racchiusi nei proclami originari de La Via Campesina, che, se non altro, hanno reso possibile la circolazione del paradigma. A fronte dell'aspirazione intrinseca alla codificazione costituzionale di conferire al principio una più ampia effettività, l'opera dei *policy makers* risulta ancora parziale anche a causa della pressione «esercitata dai gruppi di potere economici che continuano a mantenere il controllo su gran parte della filiera agroalimentare»<sup>81</sup>. Pure, al dibattito sudamericano va attribuito il pregio di evidenziare talune criticità del *food system* che alimentano la possibilità di fornire linee guida alternative agli approcci del diritto al cibo anche altrove, suggerendo strategie e strade differenti, sia pure in contrasto con il quadro politico ed economico imperante.

Esemplificativamente, uno dei punti di forza della visione edificata dalla sovranità alimentare «risiede, infatti, nella esistenza e nella vitalità di quei sistemi produttivi agricoli e alimentari più marginali, sovente ignorati anche dalle analisi di settore ma non per questo meno utili al benessere degli abitanti del pianeta ed all'economia degli Stati in cui essi operano»<sup>82</sup>, proponendosi come fecondo approccio per rivitalizzare i sistemi locali suscettivi di rispettare i criteri di sostenibilità e multifunzionalità, con attenzione particolare agli equilibri degli ecosistemi.

In questo senso, e al di là delle controversie, alcuni principi della sovranità alimentare – sistemi alimentari democratici e trasparenti, agroecologia e definizione delle priorità del mercato locale – potrebbero divenire pilastri fondamentali per raggiungere una sicurezza alimentare sostenibile. E per tale via, concepire la *food sovereignty* (in una sorta di combinato disposto con i modelli di *food security*) come componente fondamentale della trasformazione dei sistemi alimentari

verso la sostenibilità, si da riformulare il rapporto tra sovranità e sicurezza alimentare, mostrando come i due concetti possano rafforzarsi vicendevolmente, implementando equità e sostenibilità dei sistemi alimentari.

L'approccio alimentare neoliberista, che privilegia l'aumento della produzione e della produttività e la distribuzione del cibo mediante transazioni di mercato, si concentra principalmente sulla garanzia della disponibilità (produzione, distribuzione e scambio); un po' meno sugli aspetti dell'accessibilità, allocazione, preferenze, stabilità e utilizzo. Come è noto, il modello neoliberista per la sicurezza alimentare risulta connesso, da un lato, al processo di modernizzazione che ha trasformato e innovato i tradizionali metodi dell'agricoltura contadina; dall'altro, all'*agrobusiness* che, ispirato ai principi del libero mercato, ha perseguito l'obiettivo di massimizzare la produttività del lavoro e della terra, stabilendo un approvvigionamento alimentare orientato al libero mercato per garantire la disponibilità e migliorare l'accesso al cibo. Siffatto modello, che, certo, ha potenziato la produzione agricola, nel tempo ha, tuttavia, mostrato crepe, rivelandosi insostenibile e provocando danni ambientali, nonché una significativa perdita di biodiversità e di conoscenze tradizionali<sup>83</sup>.

L'approccio, che si concentra sulla massimizzazione della quantità e del profitto a scapito di altre dimensioni critiche della sicurezza alimentare, quali la salute, l'eguaglianza, la cultura e la natura, tradisce e trascura, in qualche modo, gli impegni in materia di sviluppo sostenibile<sup>84</sup>, legittimando, l'esigenza di vagliare alternative per rimodellare i sistemi alimentari secondo criteri di maggiore equità, democrazia, sostenibilità e resilienza, anche selezionando l'approccio della sovranità alimentare, ritenuto in grado di soddisfare il fabbisogno alimentare globale in modo sostenibile<sup>85</sup>. Descritto come strategia di emancipazione verso la sicurezza alimentare sostenibile, il concetto di *food sovereignty* è valutato come risorsa per contrastare gli

<sup>(81)</sup> G. Ragone, B. Vimercati, *La sovranità alimentare nei processi di integrazione europea: il caso degli OGM*, cit., p. 158.

<sup>(82)</sup> L. Paoloni, *Sovranità alimentare e agricolture locali*, in q. Riv., [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 4-2023, p. 10.

<sup>(83)</sup> M. Altieri, *Agroecology, small farms, and food sovereignty in Monthly Review*, 61/2009, pp. 102 ss.

<sup>(84)</sup> Sul tema, v. C. Béné et al., *When food systems meet sustainability—Current narratives and implications for actions*, in *World Development*, 113/2019, pp. 116 ss; A. Ioris, *Controversies around food security: Something difficult to swallow*, in *Routledge Handbook of Sustainable and Regenerative Food Systems*, a cura di J. Duncan, M. Carolan, J. Wiskerle, London, 2020, pp. 420 ss.

<sup>(85)</sup> Cfr. B. M. McKay, *Food sovereignty and neo-extractivism: Limits and possibilities of an alternative development model*, in *Globalizations*, 17/2020, pp. 1386 ss.

ingenti danni provocati dall'agricoltura industriale, per fronteggiare il dominio delle multinazionali e per prevenire il crescente passaggio ad alimenti trasformati e importati<sup>86</sup>.

Al principio cardine del *nuevo constitucionalismo* riferito alla sovranità alimentare si affianca il principio della sovranità sulla biodiversità: «entrambi giustificano politiche miranti a salvaguardare le risorse genetiche dei Paesi, i saperi ancestrali ed il rapporto delle comunità indigene con i territori nei quali sono insediate ed operano. In questa ottica, la garanzia dei diritti economici inerenti alla produzione e commercializzazione del cibo diventa recessiva rispetto alla valorizzazione dei diritti (collettivi) delle comunità indigene ed alla tutela dei saperi agricoli locali. Potrebbe essere una esperienza alla quale ispirarsi, pur tenendo conto del diverso contesto geografico e giuridico-istituzionale, per individuare uno strumentario di tutela che garantisca in modo pieno il diritto al cibo, a partire dai suoi presupposti: la diversità alimentare, la biodiversità e l'agrobiodiversità»<sup>87</sup>.

Certo, come emerso, il concetto assume i tratti di uno strumento politico controegemonico e/o di un movimento contro la corporativizzazione dei sistemi alimentari, contrapponendosi evidentemente al concetto di sicurezza alimentare; il che non lo immunizza da altrettante critiche: un largo scetticismo investe l'ambizioso progetto di nutrire la crescente popolazione mondiale fruendo del modello agroecologico di produzione alimentare di piccoli proprietari; ulteriori timori vertono sulle potenziali restrizioni alla libertà di scelta dei consumatori e dei produttori e sulla mancanza di

un programma univoco. Sono rilievi pertinenti e legittimi se la sovranità alimentare seguita ad essere interpretata *latu sensu*, come rivale e alternativa alla sicurezza alimentare. Nondimeno, è possibile ipotizzare un viatico di congiunzione che connetta i due concetti, rendendoli indivisibili e relazionali: *food security* e *food sovereignty* sono concetti preziosi e possono essere utilizzati prelevando il loro potenziale interno secondo strategie sinergiche e non già oppostive; *rectius* sfruttando i punti di forza di entrambi i modelli al fine di pervenire ad un programma condiviso e non competitivo. Bisognerebbe enfatizzare la capacità tecnica di contribuire a soddisfare i bisogni alimentari e nutrizionali delle persone, piuttosto che concentrarsi sui progetti politici che sono alla base dei due concetti. In tal senso, la sovranità alimentare potrebbe condurre ad un'autentica sicurezza alimentare sostenibile<sup>88</sup>, divenendo, inter alia, un tassello fondamentale che eviterebbe la revisione completa degli attuali sistemi alimentari<sup>89</sup>.

Per garantire la sostenibilità dei sistemi alimentari, infatti, potrebbe essere utile riformulare e riorientare la configurazione dei sistemi esistenti, integrando «*a wide range of aspects, including the quality, quantity, availability and origin of food, the identity of producers and the nature of agriculture*»<sup>90</sup>. Quella sostenibilità tanto ambita, ma ampiamente trascurata nel modello neoliberista di sicurezza alimentare, al contrario, registra un grande *favor* nel modello basato sulla sovranità che predilige pratiche alternative, come l'agroecologia e le reti alimentari localizzate, ritenuti requisiti essenziali per lo sviluppo di sistemi alimentari sosteni-

<sup>(86)</sup> Sul punto, v. R. Carlile, *et al.* *What is food sovereignty?*, in TABLE Explainer Ser., 2021, disponibile su <https://tabledebates.org/building-blocks/food-sovereignty>

<sup>(87)</sup> M. Pierri, *Diritto al cibo, diversità alimentare e agrobiodiversità: quali strumenti di tutela? Osservazioni su alcune esperienze significative tra diritto internazionale e sovranità nazionale*, in RQDA, 2/2016, p. 63.

<sup>(88)</sup> Come affermato da R. Sonnino *et al.*, *Sustainable food security: An emerging research and policy agenda*, in *The International Journal of Sociology of Agriculture and Food* 21/2014, pp. 173 ss. La sostenibilità dei sistemi alimentari indica «the long-term capacity of the food system to provide an adequate quantity of nutritious food [and] its ability to respond to the environmental and socio-economic challenges that threaten its resilience and to minimise its impacts on human and environmental health».

<sup>(89)</sup> M. Edelman *et al.*, *Introduction: Critical perspectives on food sovereignty*, in *Journal of Peasant Studies*, 41/2014, pp. 911 ss.

<sup>(90)</sup> J. Van der Ploeg, *Peasant-driven agricultural growth and food sovereignty*, in *Journal of Peasant Studies*, 41/2014, p. 1000.

<sup>(91)</sup> La scelta di una prospettiva multiscalare radicata nella spazializzazione faciliterebbe l'identificazione dei responsabili della *governance* del cibo e della implementazione e regolamentazione dei sistemi alimentari. Sul tema, ampiamente R. Byaruhanga, E. Isgren, *Rethinking the Alternatives: Food Sovereignty as a Prerequisite for Sustainable Food Security*, in *Food ethics*, 16/2023, i quali sostengono: «The configuration of these multiple food systems can be based on different scales where food production, trade or consumption occurs. A significant benefit of this is the recognition of the role of different actors of different categories (peasants, indigenous peoples, medium and large farmers, food gatherers, hunters and fisherfolk, etc.) in the food supply and utilization. Sustainable food security requires recognising and honing different niches embedded at different scales (such as societies, nations, and regions) of operation and within and amongst actors to address food insecurity. Scale-based food systems would also allow for co-creation and knowledge exchange and are amenable to applying decolonial approaches to tackling global hunger. In other words, looking at food security as something implementable at different levels, in different ways, and with different groups of actors is essential. This will ensure recognition of the role

bili, le cui sfide multilivello richiedono soluzioni diverse e interconnesse<sup>91</sup>.

D'altra parte, la sovranità non è monolitica, né può darsi un'agenda politica standardizzata: riconoscendo l'unicità del luogo, le *policies* che sostengono la sovranità alimentare non possono che imitarne la traiettoria e tener conto della storia e della cultura locale, dei contesti sociali ed ecologici in cui sono inseriti i sistemi alimentari<sup>92</sup>.

Inoltre, qualsivoglia ipotesi strategica, azionata in nome del *concept*, dovrebbe muoversi tenendo a mente e avendo a cuore il perseguimento di obiettivi generali e simili: garantire equità, sostenibilità e democrazia diretta, il raggiungimento dei quali si realizzerebbe assumendo la sovranità alimentare in tutte le sue parti, e non già prelevando frammenti qua e là, secondo traiettorie labirintiche che ne svilirebbero la propria specifica essenza. Quella di assurgere a «nuovo diritto di natura collettiva che fa capo a cerchie di uomini e di donne definite dal loro rapporto specifico con la terra di cui sono ospiti»<sup>93</sup>. Un diritto collettivo che non equivale alla somma dei diritti individuali al cibo adeguato, ma lo oltrepassa, identificandosi con l'intima natura della democrazia alimentare, con ciò rivitalizzandola.

*La sovranità alimentare quindi non vuole essere né un concetto nostalgico e passatista (il caffè di cicoria non tornerà a essere l'unico disponibile), e nemmeno una chiusura rispetto al mondo esterno (continueremo a mangiare banane e ananas). In questa fase è fondamentale capire i veri significati delle parole, altrimenti sarà ben difficile prendere in castagna coloro che scientemente potranno farne un uso diverso.* [C. Petrini, 2022]

## ABSTRACT

*L'articolo intende bersagliare analiticamente la vitalità e la visibilità del paradigma teorico della sovranità alimentare, anzitutto intercettandone i profili salienti che hanno orchestrato il divenire di quella seducente istanza bottom up, che, nel tempo, ha reso possibile la conformazione di uno specifico diritto degli Stati e delle comunità di determinare la propria politica alimentare; e, successivamente, verificandone la circolazione giuridica nei contesti ordinamentali del nuovo costituzionalismo andino che hanno fruito dell'intrinseca animosità del concetto, in sintonia perfetta con la visione controegemonica promossa dal buen vivir, divenuto, al pari della sovranità alimentare, principio di rilievo costituzionale, recepito e posto a fondamento delle istituzioni statali.*

*The article intends to analytically target the vitality and visibility of the theoretical paradigm of food sovereignty, firstly by intercepting its salient profiles that have orchestrated the becoming of that seductive bottom-up instance, which, over time, has made possible the conformation of a specific right of states and communities to determine their own food policy; and, subsequently, verifying its juridical circulation in the legal contexts of the new Andean constitutionalism that have benefited from the intrinsic animosity of the concept, in perfect harmony with the counterhegemonic vision promoted by the buen vivir, which has become, like food sovereignty, a principle of constitutional relevance, transposed and placed at the foundation of state institutions.*

□

of all stakeholders and the creation of a regulatory and policy environment that allows them to contribute to the food supply and gives them the autonomy to determine how they do so».

<sup>(92)</sup> Sul punto, v. M. Pimbert, *Food Sovereignty: a citizens vision of a better world. Towards Food Sovereignty: reclaiming autonomous food systems*, London, 2008.

<sup>(93)</sup> G. Zagrebelsky, *Due concetti costituzionali: sovranità alimentare e olismo*, in *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015*, a cura di B. Biscotti, E. Lamarque, Torino, 2015, p. 5.